

LIBERALIZZAZIONI E CRESCITA: LA MANOVRA PRESA SUL SERIO

di Strachey
09 settembre 2011

Nei confusi tentativi del governo di dar corpo a un credibile programma di risanamento, come noto, le misure per favorire la crescita latitano. Nella manovra di ferragosto, perÃ², Ã¨ possibile rintracciare alcune disposizioni a favore della libertÃ di iniziativa e l'ennesimo tentativo (stavolta post referendario) di liberalizzare i servizi locali.

Essendo in buona sostanza le uniche misure che, al di lÃ dei proclami, mostrano una qualche attenzione per la crescita (e tra le poche che Ã¨ possibile mettere a fuoco non in scomposto movimento), dobbiamo provare a prenderle sul serio. D'altro canto, la stessa AutoritÃ della concorrenza, che lo scorso 28 agosto ha utilizzato i suoi poteri di segnalazione per mettere in luce pregi e difetti delle disposizioni¹, Ã¨ dal 2004 che non si stanca di sottolineare come la liberalizzazione dei servizi pubblici e privati puÃ² costituire un ingrediente particolarmente prezioso per la competitivitÃ del sistema economico (in particolare delle industrie esportatrici) e per rilanciare lo sviluppo. E proprio in questi giorni anche la rivista Altroconsumo, nel passare in rassegna gli andamenti dei prezzi nel corso del primo decennio dell'euro, non puÃ² esimersi dal sottolineare che i beni e i servizi che fanno registrare dinamiche dei prezzi superiori all'inflazione sono soprattutto quelli meno esposti alla disciplina della concorrenza e piÃ¹ impermeabili ai processi di liberalizzazione.

Per questo gli articoli 3 e 4 relativi alla libertÃ di iniziativa nei servizi privati e alle liberalizzazioni e privatizzazioni nei servizi pubblici locali (articoli finora â€œoscuratiâ€ dai piÃ¹ immaginifici provvedimenti in materia tributaria, pensionistica e di lotta all'evasione) devono inevitabilmente essere presi sul serioâ€!

Le misure previste dall'articolo 3 proseguono il faticoso percorso di apertura alla concorrenza dei servizi privati che con il decreto n. 59/2010 di attuazione delle cosiddetta Direttiva Servizi (n. 123/2006/CE) ha fatto registrare un passo importante. L'articolo 3 rimuove tutte le restrizioni all'accesso e i limiti alla libera iniziativa che non rispondano rigorosamente ai requisiti della necessitÃ in termini di interesse generale, di indispensabilitÃ e di proporzionalitÃ. Tutti i settori caratterizzati da tetti numerici, piante organiche, vincoli alla proprietÃ, numeri massimi di licenze e quant'altro saranno interessati dalle disposizioni dell'articolo 3, cosÃ¬ come potrÃ essere finalmente completata la liberalizzazione degli orari di vendita nella distribuzione commerciale (e non solo) o la possibilitÃ di vendita nello stesso esercizio di prodotti diversi.

Potranno, in altri termini, essere rimossi i vincoli ingiustificatamente restrittivi che, ad esempio, caratterizzano la pianta organica delle farmacie, le licenze dei taxi o l'attivitÃ di noleggio con conducente, il numero e l'attivitÃ delle edicole. Per tali settori, prendendo sul serio la volontÃ liberalizzatrice del governo, non possono certo essere individuati motivi imperativi di interesse generale che giustificerebbero una deroga ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 della manovra.

Considerazioni analoghe possono essere svolte per il comma 9 dell'articolo 3 che rimuove - finalmente! - qualsiasi restrizione relativa alla fissazione di tariffe minime. Si pensi all'effetto di tale disposizione sulle professioni ma anche nel settore dell'autotrasporto per il quale, ragionevolmente, non sembrano ravvisarsi i requisiti necessari per la deroga prevista dal comma 11 dell'articolo 3.

L'articolo 4 in materia di servizi locali si muove, come sottolinea Andrea Boitani tra â€œminestre riscaldate e ricette creativeâ€². Nulla di particolarmente innovativo rispetto al 23 bis (tanto che qualcuno potrebbe sostenere che viene disattesa la volontÃ popolare espressa nel voto referendario) se non per lo â€œstralcio idricoâ€ (che si v. ad aggiungere allo stralcio del gas, del trasporto ferroviario, delle farmacie â€) e la previsione di una soglia di 900 mila euro al di sotto della quale la gara non Ã¨ piÃ¹ strumento privilegiato nÃ© tanto meno obbligatorio e l'affidamento diretto non richiede alcuna giustificazione. Il quadro, per i pochi settori rimasti (raccolta rifiuti, trasporto locale, illuminazione urbana e poco altro) Ã¨ ora piÃ¹ netto di quanto non fosse in precedenza: sopra soglia obbligo di gara, sotto soglia â€œtana libera tuttiâ€. Non Ã¨ chiaro quanto morda la soglia. In alcuni settori, almeno per i comuni di medie dimensioni, gli affidamenti, che non possono che essere pluriennali (si pensi al

trasporto pubblico locale), superano in media i 900 mila euro. In altri, la dimensione media degli affidamenti potrebbe essere anche decisamente pi  contenuta e risultare in buona misura sotto soglia. L'obbligo di gara pu  in ogni caso essere agevolmente aggirato, spaccettando l'affidamento in pi  lotti di minori dimensioni. D'altra parte sin quando a non aver voglia di far le gare sono le stesse amministrazioni locali, pi  interessate a privilegiare gli affidamenti in house, c'  poco da stabilire soglie e obblighi. Molto meglio, allora, sarebbe stato cogliere l'occasione della manovra ferragostana per introdurre gli incentivi per le amministrazioni locali che si affidano alla gara (di nuovo si rinvia a Andrea Boitani). Solo cos  potrebbe venir loro voglia, solo cos  potrebbero dimostrare di aver quanto meno provato a ridurre la spesa e migliorare la qualit  prima di chiedere, legittimamente, pi  risorse per i servizi locali e solo cos  le misure per la liberalizzazione dei servizi locali sarebbero indiscutibilmente diverse da quelle abrogate con il referendum.

Nei prossimi 4 mesi le misure previste dagli articoli 3 e 4 potranno entrare in vigore. Nei prossimi 4 mesi, tuttavia, potranno essere individuati i servizi che per imperative ragioni di interesse generale saranno sottratti alle misure di liberalizzazione. Aspettiamo con fiducia, visto che abbiamo preso sul serio le uniche misure a favore della crescita, sperando che le deroghe previste dal comma 11 dell'art. 3 non offrano rifugio ai â€œsoliti notiâ€. "Ma gi  nella quarta (!?) versione della manovra la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali   stata confinata alle sole citt  d'arte e, per non soggiacere mere "logiche di convenienza economica" (!?), la pianta organica delle farmacie   stata gi  messa in salvo...".

1. Cfr. Agcm AS864, Disegno di legge n.2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 recanteâ€•Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppoâ€•.

2. Cfr. A. Boitani, Crescita? S , delle norme, www.lavoce.info , 30 agosto 2011.